



nr. 2/2023

5 gennaio 2023

IN QUESTO NUMERO UN PO' DI NOVITÀ SULLA CROAZIA E SULLE NORMATIVE NAUTICHE

di Roberto Cecchi

FINALMENTE LA CROAZIA IN SCHENGEN!

Come ci aspettiamo che cambino le norme per la navigazione in Croazia

Come noto dal 1° gennaio 2023 la Croazia è entrata nell'euro e, soprattutto, è finalmente entrata nell'Area Schengen, ovvero nell'area di libera circolazione delle persone in ambito europeo (l'ingresso nell'Unione Europea della Croazia risale invece al 2013, quando furono abbattute le barriere doganali).

Cosa cambia per i diportisti che entrano nelle acque territoriali croate provenendo da un Paese aderente all'area Schengen (es. Italia, Slovenia o Grecia)?

Precisiamo innanzitutto che al momento in cui scriviamo le Autorità croate non hanno emesso specifici provvedimenti che modificano quelli in essere ma, ragionevolmente, possiamo ipotizzare una liberalizzazione degli ingressi nelle acque croate come segue:

Uscita/entrata in Italia

Non è più necessario rendere alle Autorità Italiane di Polizia di Frontiera la dichiarazione di uscita/entrata verso/da territorio extra UE o extra Schengen (cfr. Regolamento UE 399/2016 del 09 marzo 2016 e successive modifiche); ovviamente tale dichiarazione va resa nel caso di partenze verso destinazioni extra Schengen quali ad esempio il Montenegro o l'Albania.

Entrata in Croazia:

a) Polizia di Frontiera

provenendo da Paesi Schengen (ovvero Italia, Slovenia, Grecia) non sarà più necessario il passaggio presso le Autorità di Polizia croate site nei cosiddetti "porti di ingresso doganali" per il controllo dei documenti di identità e la vidimazione della lista di equipaggio (se si proviene dall'Albania o dal Montenegro invece le regole resteranno immutate, anche per imbarcazioni battenti bandiera UE o con equipaggio Residente nell'UE... attenzione quindi a chi va e torna dal Montenegro passando per le acque territoriali croate!)

b) Capitaneria

ipotizziamo che non sia più necessario il passaggio in Capitaneria per l'ingresso nelle acque interne croate salvo che la nostra imbarcazione non sia stata ancora registrata nel portale per la notifica di ingresso ed il pagamento della tassa per la sicurezza della navigazione <https://enautika.pomorstvo.hr/#/public/dashboard>

Attualmente infatti è obbligatoria la notifica/registrazione annuale di ingresso in acque croate ma il portale accetta la notifica telematica solo per imbarcazioni già registrate negli anni precedenti dalla Capitaneria croata (vedi punto successivo).

c) notifica di ingresso e pagamento della tassa per la sicurezza della navigazione

Per chi ha l'imbarcazione già registrata nel portale croato è possibile notificare una tantum l'ingresso nelle acque croate per l'anno in corso ed effettuare il pagamento della tassa per la sicurezza della navigazione valida per l'anno solare (scadenza 31 dicembre di ogni anno).

La notifica ed il pagamento si fa online (già dall'estate 2022) accedendo al portale <https://enautika.pomorstvo.hr/#/public/dashboard> ed utilizzando l'identità digitale italiana SPID.

Nella [sezione Normative del nostro sito](#) (in fase di aggiornamento) pubblicheremo un vademecum per la registrazione dell'ingresso ed il pagamento della tassa per la sicurezza della navigazione.

d) pagamento telematico tassa soggiorno (solo online)

La tassa si paga per il periodo effettivo di permanenza nelle acque croate tramite il portale <https://www.nautika.evisitor.hr/?lang=it>

Nella [sezione Normative del nostro sito](#) (in fase di aggiornamento) pubblicheremo un vademecum per il pagamento della tassa di soggiorno.

e) documenti da avere a bordo

ai fini dei controlli in mare (o della prima registrazione nel portale presso la Capitaneria) è necessario avere i seguenti documenti:

- 1) evidenza della registrazione annuale dell'imbarcazione e del pagamento della tassa per la sicurezza della navigazione;
- 2) evidenza del pagamento della tassa di soggiorno per il periodo di permanenza nelle acque croate;
- 3) documenti validi per l'espatrio di ciascuna persona presente a bordo (per i minori di 14 anni che non viaggiano con almeno un genitore è necessaria la *Dichiarazione di accompagnamento*);
- 4) un documento comprovante che l'unità è omologata per la navigazione, ovvero per le imbarcazioni da diporto la "Licenza di navigazione" o altri documenti di bandiera; (ci risulta che sia tollerata per i "natanti italiani" la presentazione del Certificato di Conformità CE o, per i natanti non CE documentazione similare, quale ad esempio il vecchio certificato di omologazione);
- 5) il documento comprovante che la persona che comanda l'unità sia abilitata al comando, conformemente alle norme in vigore nel paese di bandiera o conformemente alle norme in vigore nella Repubblica di Croazia (la patente nautica è sempre obbligatoria!);
- 6) il documento comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- 7) il documento comprovante la proprietà dell'imbarcazione (ovviamente per le imbarcazioni è sufficiente la Licenza di navigazione);
- 8) se il proprietario non è a bordo, il conferimento di una procura almeno in italiano/inglese che autorizza l'utilizzatore all'uso dell'unità.

Uscita dalla Croazia:

Non sono state ancora emanate specifiche indicazioni dalle Autorità Croate ma è ragionevole ipotizzare che se si esce dalle acque territoriali croate dirigendosi verso "destinazioni Schengen" (es. Italia, Slovenia o Grecia) non sarà più necessaria alcuna formalità né verso le Autorità di Polizia di Frontiera, né doganali, né presso le Autorità di Capitaneria di Porto.



*L'ingresso della Croazia in Schengen è un cambio epocale per noi dirimpettai.
Riusciremo finalmente a passare un fine settimana in Dalmazia senza dover fare entrata ed uscita nei porti di frontiera croati.*

Cambia qualcosa per i “natanti italiani”?

Premesso che un italico natante in acque estere è un oggetto navigante non identificato, attualmente non ci risulta che le Autorità Croate abbiano emesso specifiche disposizioni che vietano la navigazione dei “natanti italiani” in acque croate, ovvero di unità da diporto prive dei documenti di bandiera. Tuttavia, in caso di controlli, è necessario esibire tutta la documentazione sopra elencata.

Vale la pena di ricordare che a norma dell'Art. 27 del Codice della Nautica da Diporto i “natanti”, salvo categoria di omologazione inferiore, possono navigare non oltre dodici miglia di distanza dalla costa.

Come già premesso al momento le Autorità croate non hanno emesso specifici provvedimenti che modificano quelli in essere e quindi, in caso di eventuale ingresso in acque croate, è opportuno rivolgersi direttamente alle Autorità di Capitaneria di Porto e seguire le istruzioni.

Di seguito i riferimenti telefonici ed email delle capitanerie croate:

<https://mmpi.gov.hr/more-86/lucke-kapetanije-102/102>

Aggiungeremo tempo per tempo la normativa nell'apposita sezione del nostro sito.

Non perdetevi gli aggiornamenti su assonautica.an.it !

LA CROAZIA NELL'AREA EURO

Dove si cambiano le kune che abbiamo?

Dal 1° gennaio 2023 la Croazia è divenuta il ventesimo paese membro dell'area dell'euro con un tasso di conversione della kuna croata fissato a 7,53450 kuna per 1 euro.

Sia l'euro sia la kuna (banconote e monete) potranno essere utilizzati per i pagamenti durante le due settimane a partire dall'introduzione dell'euro. Dal 15 gennaio 2023 le banconote e le monete in euro diventano le uniche ad avere corso legale. I prezzi dei beni e servizi saranno riportati sia in euro sia in kune fino al 31 dicembre 2023.

La Banca d'Italia effettuerà, a partire dal mese di gennaio e fino al 28 febbraio 2023, il "cambio al valore di parità" della kuna croata (7,53450 kuna per 1 euro). Il cambio delle sole banconote in valuta croata in favore della generalità del pubblico verrà effettuato a titolo gratuito **anche presso la Filiale di Ancona della Banca d'Italia** per un importo massimo, concordato nell'Eurosistema, di 8.000 kune (HRK), corrispondente al controvalore di circa mille euro per ciascuna operazione.

Le banche commerciali e gli uffici postali croati cambieranno le kune - sia in banconote, sia in moneta - sino al prossimo 31 dicembre 2023. Successivamente e sino al 31 dicembre 2025 il cambio di banconote e monete potrà avvenire solo presso gli sportelli della Banca Centrale croata (Hrvatska Narodna Banka).



Salutiamo le kune che ci hanno accompagnato in tante crociere in Dalmazia.

Se avete delle banconote in qualche cassetto della barca è possibile cambiarle in euro nella Filiale della Banca d'Italia di Ancona sino al prossimo 28 febbraio 2023

RICORDATEVI DI VERIFICARE LA SCADENZA DELLA LICENZA RTF (QUELLA DEL VHF)

La licenza RTF scade ogni 10 anni e va tassativamente rinnovata!

Lo abbiamo scritto e riscritto anche nel Giornalino: dal 2013 la licenza RTF scade sempre dopo 10 anni e va rinnovata, pena il pagamento di multe salate!

Per avere a bordo un apparato VHF, sia esso fisso o mobile, i natanti o le imbarcazioni da diporto battenti bandiera italiana devono avere la Licenza d'Esercizio (RTF); inoltre l'utilizzatore deve possedere il [Certificato Limitato di Radiotelefonista](#) (rilascio senza esame e senza scadenza di validità > [qui il link alla domanda](#)).

L'apparato ricetrasmittente VHF è una dotazione di sicurezza obbligatoria a bordo delle unità da diporto che navigano oltre le sei miglia dalla costa. La semplice installazione o detenzione (es. apparato portatile) di un apparato VHF, indipendentemente dal tipo di navigazione svolta, comporta la necessità di avere la Licenza RTF in corso di validità riferita agli apparati fissi o portatili presenti a bordo.

Il D.MISE del 3 aprile 2013, pubblicato in G.U. n. 88 del 15/04/13 "Norme relative alla richiesta di rilascio, rinnovo e aggiornamento della licenza di esercizio e per il passaggio di gestione tra le società affidatarie delle stazioni radioelettriche di bordo" prevede, tra l'altro, all'Art. 2 che "... La licenza di esercizio prevista dall'art. 160 del codice per ogni stazione radioelettrica a bordo delle navi di cui all'art. 186 comma 2 del codice (ndr quella rilasciato dal Mi.S.E.) è rilasciata a nome dell'armatore (ndr o dell'utilizzatore nel caso di leasing) **con un periodo di validità non superiore a dieci anni**, ai sensi dell'art.112 del Codice " e all'Art. 4 "1.La licenza di esercizio **scade automaticamente, e deve essere rinnovata**, nei seguenti casi: a) modifica o aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici, esclusi i casi previsti nell'allegato 1 del presente decreto; b) normale scadenza del termine di validità".

Le Licenze d'esercizio rilasciate dal Mi.S.E. dopo l'aprile 2013 riportano la data di scadenza decennale mentre le licenze rilasciate prima di tale data e prive della data di scadenza scadono tutte in ogni caso dopo 10 anni.

Il Mi.S.E., competente per il rilascio di tale documento, precisa che le vecchie licenze scadono sì dopo 10 anni, ma precisamente al 31 dicembre dell'anno precedente il raggiungimento dei 10 anni (es. licenza rilasciata il 10 maggio 2012 è già scaduta il 31/12/2021).

! Attenzione alle licenze rilasciate prima di aprile 2013 - quindi senza l'indicazione di scadenza - perché saranno tutte scadute in ogni caso al massimo il 31/12/2022 !



VHF

Per avere a bordo un apparato VHF, sia esso fisso o mobile, i natanti o le imbarcazioni da diporto battenti bandiera italiana devono avere la Licenza d'Esercizio (RTF) in corso di validità. Tutte le licenze hanno una scadenza massima di 10 anni.

La pratica di rinnovo della licenza è piuttosto semplice - specie per i natanti - e può essere gestita tranquillamente in autonomia:

NATANTI DA DIPORTO

Per i natanti la domanda va redatta compilando il [modulo tipo 1](#) che deve essere inoltrato all'Ispettorato Territoriale competente in base alla residenza del richiedente con gli allegati descritti nel modulo stesso.

Per le utenze di Lazio e Abruzzo fare riferimento alla [modulistica dedicata](#).

Nel compilare la domanda deve essere chiesto "il rilascio" anche se si dispone della vecchia licenza scaduta (che va allegata insieme all'altra documentazione richiesta ed elencata nel modello)

IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Per il rilascio della licenza definitiva d'esercizio dell'apparato VHF installato a bordo (a cui aggiungere anche eventuali portatili che si tengono a bordo), per le imbarcazioni occorre passare per lo STED(*) che trasmette la relativa documentazione all'Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico territorialmente competente individuato in base alla sede dello STED stesso (ciò a differenza dei natanti dove vale la residenza del richiedente). Per chi vuole, in attesa della licenza definitiva, lo STED può rilasciare una licenza provvisoria.

(*) come STED possono essere utilizzati uno degli Uffici Marittimi (Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali Marittimi), in seguito Capitaneria di Porto (CP).

Il punto del [Vademecum STED](#) di nostro interesse è il nr. 6 "RILASCIO LICENZA DI ESERCIZIO DELL'APPARATO RADIOTELEFONICO".

La domanda in bollo da 16,00 € indirizzata al MISE con la quale si chiederà il "rilascio" di una nuova Licenza è [reperibile a questo link](#) (per le utenze di Lazio e Abruzzo fare riferimento alla [modulistica dedicata](#)).

NOTA

Le istruzioni del punto 6 dello STED sono valide per chi ha già iscritto l'imbarcazione nell'ATCN, ovvero si è in possesso del nuovo libretto di tipo "automobilistico". In caso contrario occorrerà richiedere preventivamente ad UCINA la DCI (Dichiarazione di costruzione o importazione) [attraverso il portale dedicato](#) e poi presentare allo STED la documentazione integrativa per l'iscrizione all'ATCN tramite apposita [ISTANZA](#), con la quale si chiederà anche "l'iscrizione dell'unità presso l'Archivio telematico centrale della nautica da diporto ed il rilascio della "nuova" licenza di navigazione".

credits: i contenuti di normativa sono realizzati con la collaborazione degli amici del forum.amicidellavela.it